



COMUNE DI COLLEFERRO

S T A T U T O

TESTO INTEGRATO E COORDINATO

**Approvato con Delibera di C.C. n. 59 del 28.06.1991
Modificato ed integrato con Delibera di C.C. n. 31 del 29.04.1994
Modificato ed integrato con Delibera C.C. n. 12 del 29.01.2007.
(BURL n. 9 del 30.03.2007)**

TITOLO I

7

I PRINCIPI FONDAMENTALI	7
Art.1	7
Funzioni del Comune.....	7
Art. 2.....	7
Territorio, sede, gonfalone e stemma	7
Art. 3.....	8
Partecipazione e forme di cooperazione.....	8
Art. 4.....	8
Attività di programmazione	8
Art. 5.....	8
Attività amministrativa	8
Art. 6.....	9
Servizi Sociali.....	9...
Art. 7.....	9
Sviluppo economico.....	9
Art. 8.....	10
Assetto e utilizzazione del territorio.....	10
Art. 9.....	11
Albo pretorio.....	11
Art. 10.....	11
Informazione.....	11
TITOLO II.....	12
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE	12
CAPO I.....	12
ORGANI DEL COMUNE.....	12
Art. 11.....	12
Organi.....	12
CAPO II.....	13
IL CONSIGLIO COMUNALE.....	13
Art. 12.....	13
Ruolo.....	13
Art. 13.....	13
Elezione e durata.....	13
Art. 14	
Diritti e doveri dei consiglieri comunali.....	13....
Art. 15.....	14
Entrata in carica dei consiglieri	14
Art. 16.....	14
Cessazione dalla carica dei consiglieri.....	14

Art. 17.....	15
Organizzazione interna del consiglio.....	.15
Art. 18.....	15
Attribuzione del consiglio per l'indirizzo politico-amministrativo dell'ente.....	15
Art. 19.....	16
Attribuzioni di controllo del consiglio.....	16
Art. 20.....	16
Organizzazione del Consiglio.....	16
Art. 21.....	17
Prima adunanza.....	17
Art. 22.....	18
Sessioni	19
Art. 23.....	18
Convocazione	
Art. 24.....	19
Iniziativa delle proposte di deliberazione	
Art. 25.....	19
Adunanze e deliberazioni	
 CAPO III.....	 20
 LA GIUNTA COMUNALE	 20
Art. 26.....	20
Composizione della giunta	
Art. 27.....	21
Elezione del Sindaco e della Giunta	
Art. 28.....	21
Rapporti della giunta con il Consiglio comunale e gli altri organi dell'ente	
Art. 29.....	21
Attribuzioni di governo della Giunta	
Art. 30.....	22
Attribuzioni organizzative della Giunta	
Art. 31.....	22
Competenza residuale della Giunta	
Art. 32.....	22
Funzionamento della Giunta	
Art. 33.....	22
Adunanze e deliberazioni	
Art. 34.....	24
Durata in carica	
Art. 35.....	24
Mozione di sfiducia	
Art. 36.....	24

Dimissioni impedimento, rimozione, sospensione o decesso del Sindaco. Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale	25
CAPO IV.....	26
IL SINDACO	26
<i>Art. 37.....</i>	<i>26</i>
Attribuzioni del Sindaco in quanto organo del Comune	
<i>Art. 38.....</i>	<i>27</i>
Altre attribuzioni del Sindaco	
<i>Art. 39.....</i>	<i>28</i>
Giuramento e distintivo	
<i>Art. 40.....</i>	<i>28</i>
Vice - Sindaco	
<i>Art. 41.....</i>	<i>28</i>
Deleghe del Sindaco agli assessori	
<i>Art. 42.....</i>	<i>29</i>
Deleghe del Sindaco al Segretario comunale e ai dirigenti	
CAPO V	30
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE	30
<i>Art. 43.....</i>	<i>30</i>
Funzioni del Segretario comunale	
<i>Art. 44.....</i>	<i>30</i>
Funzioni del vice- segretario comunale	
<i>Art. 45.....</i>	<i>31</i>
Attribuzioni dei dirigenti	
<i>Art. 46.....</i>	<i>32</i>
Incarichi di dirigenza e collaborazione esterne	
<i>Art. 47.....</i>	<i>32</i>
Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti	
<i>Art. 48.....</i>	<i>33</i>
Organizzazione degli uffici e dei servizi	
TITOLO III	34
LA PARTECIPAZIONE	34
CAPO I.....	34
GLI ISTITUTI.....	34
<i>Art. 49.....</i>	<i>34</i>
Istituti di partecipazione	
CAPO II.....	35

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	35
<i>Art. 50.....</i>	35
L’iniziativa popolare	
<i>Art. 51.....</i>	35
Organismi di partecipazione e consultazione	
<i>Art. 52.....</i>	36
Il Referendum consultivo	
<i>Art.53.....</i>	37
Limiti al referendum consultivo	
<i>Art. 54.....</i>	37
Partecipazione al procedimento amministrativo	
<i>Art. 55.....</i>	38
L’azione popolare	
<i>Art. 56.....</i>	38
Diritto di accesso ai documenti amministrativi	
<i>Art. 57.....</i>	38
Diritto di accesso alle informazioni, alle strutture e ai servizi comunali	
CAPO III.....	39
IL DIFENSORE CIVICO	39
<i>Art. 58.....</i>	39
Istituzione e compiti	
<i>Art. 59.....</i>	39
Elezione, durata e requisiti	
<i>Art. 60.....</i>	40
Ineleggibilità, incompatibilità e revoca	
<i>Art. 61.....</i>	40
Abrogato -	
<i>Art. 62.....</i>	41
Abrogato -	
<i>Art. 63.....</i>	41
Abrogato -	
TITOLO IV.....	41
I SERVIZI PUBBLICI	41
<i>Art. 64.....</i>	41
Forme di gestione	
<i>Art. 65.....</i>	42
Indirizzo, vigilanza e controllo	
<i>Art. 66.....</i>	43
Nomina e revoca degli amministratori	
TITOLO V	44

ASSISTENZA SOCIALE	44
<i>Art. 67</i>	44
I Programmi di assistenza sociale	
<i>Art. 68</i>	44
Assistenza scolastica	
TITOLO VI.....	44
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE.....	45
<i>Art. 69</i>	45
Gli strumenti	
<i>Art. 70</i>	45
Le convenzioni	
<i>Art. 71</i>	45
I consorzi	
<i>Art. 72</i>	46
Gli accordi di programma	
TITOLO VII.....	46
FINANZA E CONTABILITÀ'.....	46
<i>Art. 73</i>	47
Demanio e patrimonio	
<i>Art. 74</i>	47
Tributi comunali	
<i>Art. 75</i>	47
Entrate del comune	
<i>Art. 76</i>	48
Bilancio e programmazione	
<i>Art. 77</i>	48
Conto consuntivo	
<i>Art. 78</i>	48
Revisori dei conti	
<i>Art. 79</i>	49
Controllo economico interno	
<i>Art. 80</i>	50
Rinvio al regolamento di contabilità	
<i>Art. 81</i>	50
Controllo di gestione	
<i>Art. 82</i>	50
Contratti	
<i>Art. 83</i>	51
Attestazione di copertura finanziaria	
TITOLO VIII.....	51
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	51
<i>Art. 84</i>	51
Revisione e abrogazione dello statuto	

Art. 85..... 52
Disposizioni finali

NOTE.....53

TITOLO I

I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

Funzioni del Comune

1. Il Comune di Colleferro è ente autonomo della comunità colleferrina stanziatasi nell'alta valle del Sacco ed alle falde dei monti Lepini con vocazione industriale e commerciale.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie, che esercita in conformità al presente statuto e in aderenza ai principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica e a quelli indicati dalle leggi dello Stato (1). E' titolare, altresì, delle funzioni attribuite (2) o delegate dallo Stato e dalla regione. Ha potestà regolamentare, che esercita sulla base dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto (3).
3. Il Comune assume come obiettivo primario della sua azione la cura e la rappresentanza degli interessi della propria comunità, di cui si impegna a promuovere lo sviluppo civile, economico e sociale (4).
4. Il Comune opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambi con gli enti locali di altri Paesi e con organizzazioni europee ed internazionali

ART. 2

Territorio, sede, gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2. La sede del Comune è fissata presso la casa municipale di piazza Italia: in essa si riuniscono, di regola, il Consiglio e le sue commissioni, la Giunta e gli altri organi comunali. Il trasferimento della sede del Comune richiede una deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi a maggioranza assoluta dei suoi componenti (5).
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e uno stemma dei quali disciplina l'uso con apposito regolamento (6).
4. Il Comune può attuare il decentramento di funzioni ed attività mediante istituzione di quartieri e di frazioni.

ART. 3

Partecipazione e forme di cooperazione

1. Il comune riconosce ruolo fondamentale alla partecipazione dei cittadini, dei sindacati, e delle altre organizzazioni sociali. In particolare, considera tale partecipazione quale condizione imprescindibile ai fini della più ampia valorizzazione della propria comunità, che si impegna a promuovere e a sostenere nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza (7).
2. Il Comune utilizza, altresì, forme di consultazione dei cittadini, anche allo scopo di migliorare l'azione delle strutture comunali. (8).
3. Al fine di meglio esercitare le proprie funzioni, nonché di attuare forme di decentramento, di associazionismo e di cooperazione, il Comune attribuisce valore essenziale alle attività di collaborazione con gli enti pubblici e gli altri organismi locali operanti sul territorio (9).
4. Il Comune informa i propri rapporti con la regione, le province ed i comuni ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4

Attività di programmazione

1. Il comune assume la programmazione quale regola dell'attività dei propri organi. In particolare individua gli obiettivi della propria azione mediante programmi generali e settoriali, in coordinamento con gli strumenti programmatori della regione e della provincia, nonché in raccordo con i comuni limitrofi e gli altri enti locali.
2. Il comune rende partecipe della attività di programmazione i sindacati e le altre formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
3. Il Comune partecipa alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello stato e della regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione e attuazione (10).
4. Il Comune partecipa alla programmazione dei tempi di vita all'interno della città, mediante l'adattamento dei servizi e delle attività economiche alle esigenze complessive e generali dei cittadini.

ART. 5

Attività amministrativa

1. Il Comune ispira la propria azione amministrativa a criteri di trasparenza, economicità, efficienza, nonché di pubblicità e di snellimento delle procedure, secondo le modalità fissate dalla legge, dallo Statuto e da apposito regolamento.
2. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e agevola, con i mezzi più opportuni, l'accesso alla relativa documentazione.
3. Il Comune si impegna ad applicare la regola della motivazione. Apposito regolamento dovrà a tale scopo prevedere che i provvedimenti amministrativi del Comune, fatti salvi gli atti normativi e quelli a contenuto generale, saranno motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche confluenti nella decisione e che, in essi, dovrà essere altresì indicato il termine per ricorrere (11).

ART. 6

Servizi Sociali

1. Nel quadro dei principi della socialità, il comune predispone ed eroga servizi gratuiti a pagamento e prestazioni sia in denaro che in natura, a favore di singoli o di gruppi, comunque siano individuabili (12)
2. In particolare, il comune garantisce i servizi sociali in favore degli anziani, dei minori, degli inabili e degli invalidi, anche sostenendo e favorendo le associazioni professionali e volontarie.
3. Il comune concorre ad assicurare, con poteri e le funzioni attribuitigli dalla legge, la tutela della salute dei cittadini, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché al controllo, nell'ambito della propria competenza, della gestione dei relativi servizi socio sanitari integrati (13).
4. Il comune garantisce, nell'ambito delle norme e delle procedure imposte dalla legge regionale, il servizio di assistenza scolastica; facilita, anche con specifiche provvidenze economiche, il diritto allo studio e, in particolare, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (14).
5. Il comune tutela e valorizza, nell'ambito delle proprie competenze, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati (15).

ART. 7

Sviluppo economico

1. Il comune riconosce la funzione sociale dell'iniziativa economica e ne promuove lo svolgimento.
2. In particolare, al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale, il comune:
 - a) favorisce e regola le attività commerciali, onde assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio e al fine precipuo di tutelare il consumatore;
 - b) promuove e incentiva forme di associazione e cooperazione, in quanto indirizzate allo sviluppo sociale ed economico della comunità;
 - c) appresta e gestisce, anche in forma consortile, aree attrezzate per l'insediamento di attività artigianali e della piccola e media impresa, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, regionale e comunale;
 - d) promuove lo sviluppo dell'artigianato e della piccola e media impresa, tutela lo sviluppo e incentiva l'incremento delle imprese, sia individuali che in forma associata;
 - e) promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo servizi, strutture ed attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo locale, anche nei connessi aspetti ricreativi e sportivi, nonché la gestione degli impianti dei servizi complementari alle dette attività;
 - f) attua, con la collaborazione della regione, interventi per la protezione della natura del patrimonio archeologico e vigila sull'amministrazione dei beni di uso civico (16)
3. Il comune, per realizzare le proprie finalità, adotta il metodo della programmazione anche nell'azione di governo nei confronti delle grandi imprese industriali insediate nel proprio territorio, con l'obiettivo di favorire e valorizzare la loro attività e di salvaguardare la vocazione industriale del comprensorio.
4. Il comune sostiene e tutela l'occupazione presso le grandi industrie, di concerto con le altre istituzioni comprensoriali.

ART. 8

Assetto e utilizzazione del territorio

1. Il comune provvede, nell'ambito delle proprie competenze in materia mediante l'adozione dei relativi strumenti sia a contenuto generale che particolare, a realizzare un armonico sviluppo del territorio, tenuto conto delle connotazioni del medesimo dal fine di assicurare la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, il decoro dell'aspetto urbano, con l'obiettivo prioritario di una politica del verde e dei parchi pubblici.
2. In particolare, il comune promuove all'interno del territorio comunale un sistema integrato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, in grado di garantire la più

ampia mobilità individuale e collettiva, anche in relazione all'esigenza del superamento delle barriere architettoniche.

3. Il comune applica gli strumenti di controllo del territorio di cui ha la titolarità, al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del territorio in armonia con la pianificazione urbanistica, con particolare impegno ad attivare eventuali azioni ambientali, di cui ai disposti della legge n.349/1986 (17).

ART. 9

Albo pretorio

1. Nella sede comunale è riservato apposito spazio, adeguato alle esigenze di accessibilità e facilità di lettura, da destinarsi alla pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma precedente: Egli si avvale, a tale scopo, di un messo comunale e, su sua attestazione, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Le deliberazioni consiliari contenenti l'approvazione di regolamenti e loro modifiche sono soggette a duplice pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. La prima pubblicazione va effettuata dopo l'adozione della deliberazione; la seconda dopo l'intervenuto controllo (18).

ART. 10

Informazione

1. Il comune, al fine di assicurare a tutti i cittadini una puntuale informazione sulla propria attività, introduce e utilizza ogni altro mezzo e strumento idoneo a rendere pubblici i programmi, le decisioni e gli altri atti adottati.
2. A tal fine, il comune relaziona con cadenze periodiche sulla sua attività, organizza conferenze ed incontri e stabilisce rapporti con gli organi di informazione (19).

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I

ORGANI DEL COMUNE

ART. 11

Organi

1. Sono organi del comune:
 - a)** il consiglio comunale;
 - b)** la giunta comunale;
 - c)** il Sindaco;
2. Il consiglio comunale, la giunta e il Sindaco sono organi di governo che definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativi alle direttive generali impartite.
3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12

Ruolo

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente. Ha competenza normativa nei limiti e per gli effetti dalle leggi dello Stato.
2. Le competenze del consiglio non sono delegabili ad altri organi.

ART. 13

Elezione e durata

1. Il consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato, che ne regola altresì la durata in carica, il numero dei consiglieri, la posizione giuridica e le prerogative. L'esercizio dei diritti stabiliti dalla legge statale si attua secondo le modalità ed entro i limiti previsti dallo statuto e dal regolamento del consiglio.
2. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali la sua competenza è limitata all'adozione degli atti urgenti ed improrogabili.
3. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge(20). Agli stessi è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio Comunale e per ogni Commissione formalmente costituita, nei limiti fissati dalla legge.
4. Ciascun consigliere può espressamente richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.
5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dovrà disciplinare il regime delle indennità di funzione per i consiglieri prevedendo l'applicazione di detrazioni dall'indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

ART. 14

Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. Il consigliere comunale:
 - a) ha diritto di presentare emendamenti, interrogazioni e mozioni, nonché di intervenire nella discussione degli stessi e di ogni altro argomento all'ordine del giorno del consiglio;
 - b) ha diritto di ottenere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, nonché informazioni e documenti dagli uffici e dalle aziende speciali ed enti dipendenti dal comune;
 - c) ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle delibere concernenti interessi propri o dei propri parenti o affini sino al quarto grado civile.
2. Le modalità ed i limiti di esercizio dei diritti e degli obblighi di cui al comma precedente sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere comunale ha l'obbligo di dichiarare i redditi posseduti, all'inizio, durante e alla fine del suo mandato (21). Il regolamento disciplina le modalità di adempimento di tale obbligo e le relative forme di pubblicità
4. Ogni consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

ART. 15

Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio abbia adottato la relativa deliberazione (22).
2. Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto nella votazione la cifra elettorale più alta.

ART. 16

Cessazione dalla carica dei consiglieri

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, per scadenza del mandato, per scioglimento anticipato del consiglio, nonché per morte, decadenza e dimissioni.
2. I consiglieri che non intervengano ad un'intera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, secondo le disposizioni del regolamento interno, oltre che nel caso preindicato, anche in quelli in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità previste dalla legge.

3. Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, il quale è tenuto a comunicarle al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla data di presentazione, da tenersi comunque entro venti giorni da detta data stessa. In tale seduta il consiglio provvede alla sostituzione con chi ne ha diritto, previa convalida. Le dimissioni sono irrevocabili e hanno effetto dal momento della adozione della delibera del consiglio comunale (23).

Art. 17

Organizzazione interna del consiglio

1. Sono organi interni del consiglio il Presidente del consiglio, i gruppi e le commissioni consiliari, permanenti, temporanee o speciali, nonché la conferenza dei capigruppo consiliari.
2. il Presidente del consiglio presiede il consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento, il consiglio è presieduto dal vice Presidente, e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano.
3. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare. I consiglieri che non possono costituire un gruppo, formano un gruppo misto. Le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari sono fissate dal regolamento del consiglio.
4. Il medesimo regolamento determina composizione e organizzazione delle commissioni consiliari permanenti, assicurando, in ogni caso a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale. Le commissioni permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno poteri consultivi e redigenti in ordine alle proposte da presentare all'esame del consiglio comunale. Le modalità concernenti l'esercizio di tali poteri, nonché i diritti ed i doveri di intervento ai loro lavori degli altri organi del comune, sono fissate dal regolamento.
5. Commissioni temporanee o speciali possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive su argomenti di particolare interesse legati alle attribuzioni del comune, nonché per procedere ad inchieste sull'attività amministrativa del comune e degli enti ed aziende dallo stesso dipendenti.

ART. 18

Attribuzione del consiglio per l'indirizzo politico-amministrativo dell'ente

1. Il consiglio comunale, in quanto rappresentante della comunità locale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del comune ed esercita le conseguenti funzioni di controllo.

2. Il consiglio, nell'ambito delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo:
- a) formula i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche.
 - b) determina i programmi annuali concernenti le opere pubbliche, fissandone contenuti, priorità e relativi piani finanziari; ed approva i progetti esecutivi;
 - c) approva i bilanci annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
 - d) adotta i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, nonché i programmi annuali e pluriennali per la loro esecuzione e le eventuali varianti; i piani particolareggiati ed i piani di recupero;
 - e) stabilisce gli indirizzi generali da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionanti o sottoposti a vigilanza.
 - f) delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri, e su conforme parere dell'apposita commissione tecnica, l'indizione dei referendum consultivi.

ART. 19

Attribuzioni di controllo del consiglio

1. Il consiglio, nell'ambito delle sue funzioni di controllo:
- a) assiste il collegio dei revisori dei conti per l'esercizio congiunto dell'azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria;
 - b) collabora con il difensore civico, al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) delibera in ordine relazione annuale presentata dalla giunta circa l'attività gestionale;
 - d) delibera sulle relazioni presentate dalla giunta o dal Sindaco, secondo le rispettive competenze, riguardanti l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al comune;
 - e) Prende atto della relazione annuale presentata dal difensore civico e, su richiesta di quest'ultimo, delibera l'obbligo di adozione di atti da parte di organi ed uffici dell'amministrazione comunale;
 - f) detta i criteri generali per la disciplina delle forme e delle modalità di controllo interno della gestione.
2. Il consiglio esercita ogni altra forma di controllo sulla amministrazione comunale, eventualmente delegando l'esercizio delle relative attività istruttorie ad una commissione costituita nel proprio seno.

ART. 20

Organizzazione del Consiglio

1. Il consiglio, nell'ambito dei suoi compiti organizzatori:

- a) delibera lo statuto del comune e quelli delle aziende speciali nonché la loro revisione;
- b) approva i regolamenti comunali,
- c) convalida i consiglieri eletti ed elegge il proprio Presidente, il Vice Presidente e gli organi collegiali interni;
- d) stabilisce l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) adotta la disciplina dello stato giuridico, delle assunzioni del personale, le piante organiche;
- f) approva le convenzioni con gli altri comuni, quelle tra il comune e la provincia che comportino gestione coordinata di funzioni e di servizi, ovvero che richiedano forme di consultazione delle comunità interessate, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- g) delibera l'istituzione degli organismi di decentramento e di partecipazione, fissandone compiti e funzionamento;
- h) decide l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi;
- i) delibera la partecipazione del comune a società di capitali
- l) delibera l'affidamento di altre attività o servizi mediante convenzione
- m) delibera la contrazione di mutui e l'immissione di prestiti obbligazionari, nonché in ordine a rinunce e transazioni nel caso che impegnino i bilanci degli anni successivi;
- n) istituisce e disciplina l'ordinamento dei tributi, fissando le tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- o) delibera le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- p) delibera gli acquisti e le alienazioni immobiliari, nonché le relative permutate, gli appalti e le concessioni, che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del consiglio o che non ne costituiscano esecuzione, ovvero che non rientrino, nell'ambito di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario e dei dirigenti;
- q) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché provvede alla nomina dei rappresentanti del consiglio presso gli enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
- r) valuta la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, di permanenza nell'incarico e di decadenza dei consiglieri comunali secondo le vigenti disposizioni di legge;
- s) delibera, con la maggioranza prevista dal secondo comma del precedente art.2, lo spostamento della sede del comune;

2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.48 della legge 8 giugno 1990, n.142.

ART. 21

Prima adunanza

1. Il consiglio comunale è convocato per la sua prima adunanza, dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla convocazione, con preavviso da notificare almeno tre giorni prima della data stabilita.
3. La convocazione del consiglio comunale, entro i termini di cui al punto 2) costituisce atto dovuto.
4. La presidenza della seduta di prima adunanza compete, al Consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea.
5. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato, disponendo, le eventuali surroghe.
6. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Consiglio procede in seduta pubblica ed a voto palese.
7. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede alla elezione, nel proprio seno di un presidente e di un vice presidente, con votazioni separate a voto palese.
8. Il Presidente è eletto:
 - a) alla prima votazione con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati;
 - b) alla seconda votazione, da tenersi in seduta consecutiva, con lo stesso quorum;
 - c) alla terza votazione, da tenersi sempre nella stessa seduta, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
9. Il Vice Presidente viene eletto, in proseguio di seduta, a scrutinio palese, a maggioranza dei consiglieri assegnati. In caso di parità viene eletto il più anziano di età.

ART. 22

Sessioni

1. Il consiglio comunale articola normalmente la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il consiglio si riunisce comunque in sessione, ordinaria nei mesi di marzo, aprile, ottobre e novembre (26).

ART. 23

Convocazione

1. Il consiglio è convocato dal Presidente del consiglio o su richiesta di un quinto dei consiglieri o dal Sindaco, in un termine non superiore a 20gg. Dalla data in cui è pervenuta la richiesta stessa, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. ABROGATO
3. La convocazione, accompagnata dall'ordine del giorno dei lavori, deve essere notificata ai consiglieri con preavviso di cinque giorni. In caso di urgenza, essa può tuttavia aver luogo con preavviso di almeno ventiquattro ore (28). L'avviso di convocazione del consiglio comunale e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati nell'albo pretorio del comune.

ART. 24

Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla giunta comunale, al sindaco nei casi previsti dalla legge, a ciascun consigliere, nonché a cinquecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, con i limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Sono proposti al consiglio dalla giunta comunale il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali e i piani settoriali, nonché le nomine presso enti, aziende, istituzioni, od organi o uffici del comune che siano attribuiti alla competenza del consiglio, con esclusione di quelle di competenza delle minoranze.
3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese in esse previste.
4. I presentatori delle proposte hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del comune per la redazione del testo.

ART. 25

Adunanze e deliberazioni

1. Il consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune e a maggioranza assoluta dei votanti. Sono fatte salve le speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.
2. Se i consiglieri intervenuti non raggiungono il quorum previsto dal precedente comma, il consiglio deve essere nuovamente convocato. Nella seconda convocazione, che ha luogo in altro giorno, le deliberazioni sono validamente assunte purché intervengano

almeno quattro consiglieri e a loro favore abbia votato la maggioranza dei consiglieri presenti (29).

3. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento (30).
4. Le votazioni hanno luogo in modo palese, per appello nominale o peralzata di mano, salvo i casi in cui il regolamento stabilisca lo scrutinio segreto, anche quando trattasi di elezioni di persone per il qual caso il presidente ne propone il nome o la lista dei nomi, sentiti i capigruppo. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Per il controllo dei votanti e dei voti espressi il presidente si avvarrà di tre scrutatori da esso nominati dopo l'apertura della seduta. I consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. I consiglieri comunali debbono astenersi, ai sensi dell'art. 279 T.U. 3 marzo 1934, n. 383, dal prendere parte alle deliberazioni quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
5. Il regolamento disciplina, per quanto non previsto nella legge e nello statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni, nonché i diritti di informazione e di intervento dei consiglieri nella discussione. al fine di garantire la tempestività delle decisioni, il regolamento può stabilire forme di contingentamento dei singoli interventi.
6. Il Segretario comunale partecipa di diritto alle riunioni del consiglio comunale, svolgendovi le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 26

Composizione della giunta

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sette assessori.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

4. Qualora un consigliere comunale assume la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
6. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il "quorum" per la validità dell'adunanza.
7. Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 27

Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. ABROGATO
6. ABROGATO

ART. 28

Rapporti della giunta con il Consiglio comunale e gli altri organi dell'ente

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari Dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. ABROGATO

ART. 29

Attribuzioni di governo della Giunta

1. La Giunta, in quanto organo di governo del Comune:
 - a) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - b) adotta gli schemi di regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
 - c) approva i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, nonché tutti i provvedimenti che importino impegno di spesa sugli stanziamenti di bilancio, in quanto non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale e del Sindaco, del Segretario comunale o di altri Dirigenti;
 - d) definisce le condizioni ed approva le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi, anche in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
 - e) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - f) delibera in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti, che non siano espressamente riservati al Consiglio, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento;
 - g) approva le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - h) stabilisce criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici ad enti e persone;
 - i) predispose lo schema di bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;
 - j) abrogato
 - k) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
 - l) delibera, nei casi di urgenza, le variazioni di bilancio;
 - m) delibera gli storni di fondi, con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento di contabilità;
 - n) provvede alla esecuzione dei progetti di opere pubbliche;
 - o) adotta la deliberazione a contrarre nel rispetto delle modalità e procedure previste dal relativo regolamento;
 - p) apporta variazioni alle tariffe, oggetto di disciplina generale da parte del Consiglio, qualora esse siano rese necessarie dall'esigenza di garantire l'equilibrio costi-ricavi;
 - q) decide in materia di liti attive e passive, nonché circa le rinunce e le transazioni, purché queste non impegnino i bilanci degli anni successivi.

ART. 30

Attribuzioni organizzative della Giunta

1. La Giunta comunale, in quanto responsabile dell'organizzazione del Comune:
 - a) decide in ordine a questioni di competenze funzionali che possono sorgere tra gli organi gestionali dell'ente;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro onde valutare la produttività dell'Amministrazione; in particolare determina i misuratori ed i modelli di rilevazioni per la concretizzazione del controllo interno di gestione;
 - c) ABROGATO

ART. 31

Competenza residuale della Giunta

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale ovvero comportanti valutazioni di alta discrezionalità, non riservate dalla legge e dallo Statuto al Consiglio comunale e al Sindaco.

ART 32

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale esercita collegialmente le proprie funzioni.
2. A ciascun assessore sono assegnate responsabilità organicamente ordinate per materie.
3. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco, svolge le relative funzioni l'assessore più anziano di età.
4. La Giunta comunale risponde del proprio operato al Consiglio comunale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle deleghe attribuite dal Sindaco.
5. Le procedure per il funzionamento della Giunta sono stabilite nel regolamento.

ART. 33

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite nel regolamento.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. Alle sedute della Giunta possono essere invitati, o possono intervenire su loro richiesta, i revisori dei conti.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Segretario comunale cura altresì la verbalizzazione delle sedute.
5. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
6. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

ART. 34

Durata in carica

ABROGATO.

ART. 35

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. Essa deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. La mozione di sfiducia deve essere acquisita al protocollo generale del Comune. Da quella data decorrono i termini di cui al precedente comma 3.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. ABROGATO
7. ABROGATO
8. ABROGATO
9. ABROGATO
10. ABROGATO

Art. 36

Dimissioni impedimento, rimozione, sospensione o decesso del Sindaco. Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco, determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
4. Le dimissioni sono presentate dal Sindaco al Presidente del Consiglio e diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1) trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.
6. Le dimissioni di uno o più assessori vanno presentate al Sindaco.
7. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

8. Capo IV

IL SINDACO

ART. 37

Attribuzioni del Sindaco in quanto organo del Comune

1. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune; è il capo dell'Amministrazione e la rappresenta. Promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'Ente. Sovrintende in via generale, al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale ed ai Dirigenti.
2. Spetta, in particolare al sindaco:
 - a) ABROGATO
 - b) convocare e presiedere la Giunta comunale, nonché di fissare il relativo ordine del giorno e la data dell'adunanza;
 - c) rappresentare l'Ente anche in giudizio;
 - d) adottare i provvedimenti di assunzione, di cessazione del servizio dei dipendenti comunali e, su parere dell'apposita commissione da lui stesso presieduta, irrogare quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni, nonché di affidamento e di revoca degli incarichi previsti dall'art. 51, commi quinto e sesto della legge n. 142/1990;
 - e) coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli assessori;
 - f) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
 - g) sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - h) coordinare nell'ambito della disciplina fissata dalla legge regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - i) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 - j) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti

dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142. nonché dallo Statuto e dal regolamento comunale;

- k)** indire i referendum comunali;
 - l)** promuovere, concludere ed approvare, con atto formale, gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo ratifica del consiglio comunale nel caso previsto dal comma quinto dello stesso articolo;
 - m)** sovrintendere alla materia degli acquisti, alienazioni, appalti e contratti, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento, e delle competenze degli altri organi del Comune;
 - n)** affidare gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
 - o)** decidere l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ad amministratori e dipendenti o a terzi, con l'osservanza ed i limiti previsti dalle leggi e dalle delibere - quadro fissate dagli altri organi del Comune;
 - p)** attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche nei confronti delle società a partecipazione comunale, con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - q)** rilasciare le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, gli attestati di notorietà pubblica, gli stati di famiglia, i certificati di indigenza, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - r)** emettere i provvedimenti previsti dalla legge in materia di occupazione d'urgenza ed espropri;
 - s)** approvare i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
 - t)** assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
3. Nell'esercizio dell'attività di direzione dell'esecutivo di cui al comma precedente, il Sindaco ha potere di direttiva nei confronti delle attività gestionali di competenza assessoriale operanti in materie disciplinate da atti di indirizzo del Consiglio ovvero da provvedimenti deliberativi generali della Giunta. In quanto responsabile della direzione dell'attività di governo, ha inoltre facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi da singoli assessori, al fine di sottoporli all'esame della Giunta.
4. Qualora il Consiglio comunale non deliberi le nomine e le designazioni di sua competenza, entro i termini previsti dal comma secondo del precedente art. 20, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capogruppi consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine e alle designazioni con proprio atto. Tale atto va comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

ART. 38

Altre attribuzioni del Sindaco

1. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, ed esercita altresì le funzioni relative a detti servizi;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, procedendo ad informarne il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta altresì, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione di tali provvedimenti può richiedere al Prefetto, ove necessario, l'assistenza della forza pubblica.
3. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto e all'autorità giudiziaria secondo le rispettive competenze, può delegare l'esercizio delle funzioni indicate nel precedente primo comma, lettera a), b), c), ad un consigliere comunale per l'esercizio delle stesse nei quartieri. (38)

ART. 39

Giuramento e distintivo

- 1. Il sindaco, prima di assumere le funzioni di Ufficiale di governo, presta giuramento dinanzi al Prefetto.
- 2. Il distintivo del sindaco consiste in un fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra. (39)

ART. 40

Vice - Sindaco

- 1. Il sindaco nomina fra gli assessori un Vice sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 41

Deleghe del Sindaco agli assessori

- 1. Il sindaco conferisce specifiche deleghe ad assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.

2. Agli assessori possono essere delegate funzioni di direzione e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega.
3. ABROGATO
4. ABROGATO
5. ABROGATO

ART. 42

Deleghe del Sindaco al Segretario comunale e ai dirigenti

1. Il sindaco può delegare al segretario e ai dirigenti l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivando la riassunzione del provvedimento.
2. Il Sindaco può sospendere l'esecuzione di atti che lo Statuto riserva alla competenza dei Dirigenti, sottoponendoli alla giunta nella prima seduta successiva alla ordinanza di sospensione.
3. Delle deleghe date agli assessori, al Segretario comunale ed ai Dirigenti deve essere data comunicazione al consiglio nelle forme previste dal regolamento.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

ART. 43

Funzioni del Segretario comunale

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ha l'alta direzione degli uffici e dei servizi del Comune, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività in conformità alle modalità stabilite dal regolamento.
2. In particolare il Segretario:
 - a) è responsabile dell'istruttoria e delle procedure attuative delle deliberazioni;
 - b) cura l'esecuzione dei provvedimenti di competenza degli altri organi dell'Ente;
 - c) esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla giunta comunale;
 - d) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della e ne redige i verbali;
 - e) roga, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, gli atti ed i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, permute, rinunce e transazioni, somministrazioni ed appalti di opere;
 - f) provvede alla registrazione, trascrizione e comunicazione, nei casi previsti dalla legge, degli atti indicati dalla lettera precedente e cura il repertorio;
 - g) propone i provvedimenti necessari al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi;
 - h) emana istruzioni, direttive ed ordini di servizio ai responsabili apicali, ferma restando la competenza e la responsabilità di questi ultimi per l'adozione degli atti connessi al proprio ufficio;
 - i) esprime pareri in ordine ai problemi di natura giuridico-amministrativa;
 - j) emana gli atti i quali abbia ricevuto delega dal Sindaco (40).

ART. 44

Funzioni del vice- segretario comunale

1. Il comune ha un vice-segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario.

2. Il vicesegretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Il regolamento disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

ART. 45

Attribuzioni dei dirigenti

1. I dirigenti organizzano e dirigono le strutture operative alle quali sono preposti; studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di loro competenza; elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e di regolamenti. I dirigenti godono di una posizione di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzazione delle risorse loro demandate:
2. Spetta, in particolare, ai dirigenti:
 - a) la gestione, in attuazione dei relativi atti programmatici, degli stanziamenti di bilancio connessi alle funzioni delle strutture organizzative cui sono preposti;
 - b) l'adozione di atti, anche a rilevanza esterna, di gestione amministrativa-esecutiva che la legge, lo Statuto ed i regolamenti espressamente non riservino agli altri organi del comune nonché l'emanazione degli atti per i quali abbiano ricevuto delega dal Sindaco;
 - c) la definizione, sulla base delle direttive ricevute dagli organi politici dell'ente, degli obiettivi programmatici, l'indicazione delle relative scale di priorità, la definizione delle conseguenti direttive generali, nonché la verifica dei risultati raggiunti;
 - d) l'esecuzione, nell'ambito delle materie di competenza, delle deliberazioni del consiglio e della giunta e la firma dei relativi atti;
 - e) l'emanazione nell'ambito della struttura cui sono preposti, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
 - f) la partecipazione ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'amministrazione;
 - g) la presidenza della commissione di gara, costituite con riferimento al settore cui sono preposti, per gli appalti di opere e per le alienazioni di beni comunali;
 - h) la presidenza delle commissioni di concorso nel rispetto delle procedure e modalità previste dal relativo regolamento;
 - i) la stipula dei contratti in cui il comune è in parte;
 - j) l'emanazione di pareri obbligatori sulle proposte di deliberazione attinenti alla struttura cui sono preposti;

- k) l'assunzione ovvero l'assegnazione ad altro dipendente addetto alla struttura cui sono preposti, della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente a procedimenti di competenza della struttura stessa.
3. Il regolamento disciplina, per ciascun tipo di procedimento o di servizio di competenza del comune, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale (14). Ad ogni funzionario e responsabile è garantita l'autonomia funzionale e organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

ART. 46

Incarichi di dirigenza e collaborazione esterne

1. I posti di responsabilità di servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione del comune possono essere coperti mediante contratti a tempo determinato sia di diritto pubblico che di diritto privato. In quest'ultimo caso è richiesta l'adozione di apposita motivata deliberazione della giunta comunale.
2. Gli incarichi di direzione di aree funzionali sono conferiti a tempo determinato, anche a soggetti estranei all'amministrazione comunale, da assumere con rapporto di natura privatistica per un periodo non superiore ai cinque anni, rinnovabile con provvedimento motivato contenente la valutazione dei risultati raggiunti. In caso di assunzione di estranei all'amministrazione o di rinnovo del loro incarico è richiesta l'adozione di apposita deliberazione di giunta.
3. Il trattamento economico e le modalità di attribuzione, di espletamento, di revoca e di rinnovo degli incarichi di cui ai commi precedenti sono fissati con apposita convenzione, sulla base di quanto disposto dal regolamento.
4. Il regolamento disciplina altresì modalità di attribuzione e contenuti delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, da attuarsi per obiettivi determinati mediante convenzioni a termine (42).

ART. 47

Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, nonché quella disciplinare, prevista dalla legge per gli impiegati civili dello Stato, il segretario comunale e i dirigenti, ivi compresi quelli nominati in base alle disposizioni contenute nel precedente articolo, sono tenuti a dar conto agli organi politici del comune del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e dalla gestione delle risorse ad essi demandate.
2. Il segretario comunale e i dirigenti sono in particolare tenuti all'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa, a garantire la legittimità e regolarità tecnica, contabile, amministrativa del procedimento, previsti da leggi e regolamenti,

l'efficienza della gestione in relazione agli obiettivi dell'ente, la realizzazione degli obiettivi programmati.

3. L'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente è valutato in base alle specifiche condizioni organizzative ed ambientali, in quanto tempestivamente segnalate, nonché alle disponibilità di personale e di mezzi (43)

ART. 48

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune è informata ai criteri di autonomia, funzionalità, economicità, efficienza e pubblicità della gestione. Essa assume a presupposto i principi di professionalità e di responsabilità.
2. Il regolamento organico del personale disciplina:
 - a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi, le loro dimensioni e le relative competenze;
 - b) il ruolo organico del personale,
 - c) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, in conformità agli accordi collettivi di lavoro;
 - d) le modalità di esercizio della funzione di coordinamento fra il segretario comunale e i dirigenti;
 - e) l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali necessarie per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente;
 - f) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
3. Il regolamento organico del personale provvede altresì a definire, per ciascun tipo di procedimento amministrativo di competenza del comune:
 - a) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
 - b) il termine entro il quale il procedimento deve concludersi.
4. Ove non stabilito dal regolamento, il termine di cui alla lett. b) del comma precedente è di trenta giorni, decorrente dall'inizio di ufficio dal procedimento, ovvero dal ricevimento della domanda se il procedimento è a iniziativa di parte (44). Restano fermi i più ampi termini previsti dalle singole leggi.

TITOLO III

LA PARTECIPAZIONE

Capo I

GLI ISTITUTI

ART. 49

Istituti di partecipazione

1. Il comune valorizza a titolo di istituti di partecipazione:
 - a) l'iniziativa popolare;
 - b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
 - c) il referendum consultivo;
 - d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
 - e) l'azione popolare;
 - f) il diritto di accesso alle informazioni e alle strutture e servizi;
 - g) il difensore civico.

Capo II

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 50

L'iniziativa popolare

1. Il Comune garantisce il principio della trasparenza dell'azione amministrativa e del coinvolgimento dei cittadini sia dal punto di vista partecipativo che propositivo.
2. A tal fine tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali, le cui rappresentanze possono essere riunite in una consulta permanente, e le altre formazioni sociali che operano nei settori dei servizi sociali, dello sviluppo economico e territoriale, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, possono presentare istanze, petizioni, proposte atte a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità.
3. Istanze, petizioni e proposte sono depositate presso l'ufficio del segretario comunale. Esse sono sottoposte all'esame dell'organo competente entro tre mesi dal loro deposito, previo parere di una commissione consiliare incaricata della loro valutazione. Quest'ultima ha facoltà ascoltare una delegazione dei presentatori.
4. Agli effetti dei precedenti commi, le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da almeno cento elettori.
5. Ai presentatori vanno comunicate, a cura del Segretario comunale, non oltre dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, le motivazioni dell'eventuale rifiuto di accoglimento dell'istanza, della proposta o della petizione.

ART. 51

Organismi di partecipazione e consultazione

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione dei cittadini al fine di consentire agli interessati di intervenire nello svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente. A tale scopo, provvede ad istituire un albo, nel quale vengono iscritti a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.
2. Le attività di valorizzazione e promozione delle associazioni e degli organismi di cui al comma precedente possono consistere anche in erogazioni di contributi finalizzati e in concessioni in uso di immobili comunali. Il regolamento disciplina modalità e contenuti delle relative convenzioni.
3. Il Comune promuove la formazione e sorregge, anche con mezzi finanziari, l'attività di comitati di quartiere o di frazione, costituiti per l'esercizio di attività indicate dal regolamento. Il regolamento disciplina le modalità costitutive ed operative di tali comitati.

4. Il Comune, in sede di istruttoria di procedimenti relativi all'adozione di atti influenti su interessi di specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli stessi o direttamente mediante questionari e altre forme di interpello o sedute della Giunta, del Consiglio comunale o della competente commissione consiliare, ovvero indirettamente, tramite i rappresentanti di tali categorie.
5. Il Comune può altresì convocare assemblee di cittadini, lavoratori, studenti e di ogni altra categoria sociale o settore della comunità locale, allo scopo di dibattere problemi di carattere sia settoriale che generale, riguardanti i programmi ed i piani comunali.

ART. 52

Il Referendum consultivo

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati, delibera, su conforme proposta dell'apposita commissione tecnica e entro dieci giorni dalla proposta stessa, l'indizione di referendum consultivo proposto dai cittadini su questioni interessanti l'intera comunità locale ed in materie di esclusiva competenza comunale.
2. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati e su conforme parere della commissione tecnica di cui al comma precedente, delibera l'indizione di referendum consultivo, su motivata proposta di un quinto dei consiglieri assegnati, della Giunta o del Sindaco.
3. L'indizione del referendum consultivo su proposta dei cittadini è positivamente considerata quando lo richiedano almeno il sette per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. La proposta di referendum va depositata presso l'ufficio del segretario comunale e va rimessa, nei dieci giorni successivi, per il parere di ammissibilità, ad una commissione tecnica, costituita secondo le modalità stabilite dal regolamento. Di essa debbono far parte in maggioranza esperti estranei all'Amministrazione comunale. Alla predetta commissione spetta, oltre la valutazione di ammissibilità, anche il riscontro sulla formulazione del quesito referendario e la verifica della regolarità della presentazione delle firme, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nel regolamento stesso.
5. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta soggetta a referendum è accolta se abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.
6. Nell'ipotesi di accoglimento, il Sindaco è tenuto a proporre all'organo competente, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, uno schema di provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
7. Un apposito regolamento determina, oltre al procedimento di formazione della commissione di cui ai commi precedenti, anche le modalità di attuazione del referendum, e, in particolare, il procedimento per la verifica della regolarità e della

ammissibilità della relativa richiesta, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione e i compiti della commissione elettorale, nella quale deve essere presente almeno un rappresentante della comitato promotore, il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

ART.53

Limiti al referendum consultivo

1. Il referendum consultivo non è ammesso nei riguardi:
 - a) degli atti esprimenti indirizzi politico-amministrativi in materia di bilanci, finanze, tributi locali, tariffe e contabilità;
 - b) degli atti di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari, nonché di delibere consiliari;
 - c) dei provvedimenti riguardanti il personale del Comune e delle aziende comunali.
2. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.
3. Un referendum non può essere indetto prima che sia decorso almeno un anno dalla indizione di altro precedente referendum. Più referendum possono essere accorpati in un'unica procedura di consultazione dei cittadini, con eventuale deroga ai termini fissati nell'articolo precedente.

ART. 54

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il comune e gli enti e aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, provvedono a comunicare l'avvio dello stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che sono chiamati per obbligo di legge ad intervenire.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata altresì ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l'organo procede ha l'obbligo di valutare se pertinenti all'oggetto del procedimento.
5. Un apposito regolamento provvede a disciplinare la comunicazione e le altre procedure che garantiscono la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al procedimento amministrativo (45).

ART. 55

L'azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi le giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettino al comune.
2. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART. 56

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il comune, al fine di assicurare la trasparenza e lo svolgimento corretto e imparziale dell'attività amministrativa, riconosce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi in suo possesso, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal relativo regolamento.
2. Il diritto di accesso ai documenti si attua concretamente mediante la presa visione e l'eventuale rilascio di copie di atti, previo pagamento del solo costo di riproduzione. Sono fatte salve le disposizioni in materia di bollo.
3. Il diritto di accesso di cui ai precedenti commi è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che, d'ufficio o su richiesta dei legali rappresentanti degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa (46).
5. Il regolamento individua le categorie di documenti, formati dal comune o comunque rientrati nelle sue disponibilità, che sono sottratti all'accesso per le esigenze di cui al terzo comma.

ART. 57

Diritto di accesso alle informazioni, alle strutture e ai servizi comunali

1. Con apposito regolamento il comune assicura ai cittadini il diritto all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e disciplina l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
2. Sempre con regolamento il comune assicura alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni comunque interessate il diritto di accedere alle strutture e servizi comunali, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.
3. A maggior garanzia di quanto espresso nel comma precedente, il comune istituisce nella sede comunale un apposito ufficio di informazioni allo scopo di dare, a chi è interessato, notizie sullo stato degli atti e delle procedure amministrative.

Capo III

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 58

Istituzione e compiti

1. Il comune può prevedere, con apposita delibera approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, l'istituzione del difensore civico con sede presso la casa comunale.
2. Il difensore civico, nei modi stabiliti nel presente statuto e nel regolamento, svolge funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del comune. Provvede, sia su istanza di terzi che d'ufficio, a segnalare gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione (47).
3. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
4. Le attività del Difensore Civico saranno definite con apposito regolamento consiliare il quale fisserà dettagliatamente i compiti, le prerogative, i mezzi, il compenso ed i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

ART. 59

Elezione, durata e requisiti

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
2. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta con le stesse modalità previste per la sua elezione. Lo stesso decade con lo scioglimento del Consiglio che lo ha eletto.
3. Il difensore civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune; deve almeno aver compiuto i trenta anni; deve altresì possedere una specifica competenza giuridico-amministrativa, desumibile dal possesso di un adeguato titolo di studio, nonché da esperienze professionali nell'area delle pubbliche amministrazioni.
4. Il difensore civico è funzionario onorario del comune ed acquisita la veste di pubblico ufficiale. Prima di assumere l'incarico, giura davanti al sindaco secondo la formula fissata dal regolamento.

ART. 60

Ineleggibilità, incompatibilità e revoca

1. Non possono essere eletti all'ufficio di difensore civico:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i membri del parlamento e dei consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e dei comitati dei garanti delle unità sanitarie locali, nonché i membri delle giunte comunali che non siano consiglieri;
 - c) i componenti dei comitati regionali di controllo e delle sue sezioni;
 - d) coloro che ricoprono cariche direttive o incarichi esecutivi nei partiti e associazioni sindacali, a qualunque livello;
 - e) coloro che abbiano subito condanne penali ovvero siano soggetti a procedimenti penali in corso;.
2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica. E' altresì incompatibile con un rapporto di parentela fino al quarto grado con il sindaco e i membri della giunta in carica.
3. Il difensore civico, per gravi inadempienze ai propri doveri d'ufficio o per comprovata inefficienza, può essere rimosso dall'incarico, previa motivata delibera del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati e secondo le modalità procedurali fissate dal regolamento.

4. Il difensore civico comunque scaduto dalla carica non può essere candidato alle elezioni nel comune per due tornate successive.

ART. 61

Prerogative

ABROGATO.

ART. 62

Mezzi

ABROGATO.

ART. 63

Rapporti con il Consiglio Comunale

ABROGATO.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI

ART. 64

Forme di gestione

1. Il comune può assumere le responsabilità di gestione degli impianti e di erogazione di servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni ovvero lo svolgimento di attività dirette a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. L'assunzione di un nuovo servizio è corredata da un piano tecnico-finanziario contenente idonee motivazioni circa la forma della gestione, da prescegliere tra quelle indicate nel comma successivo, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale della stessa e agli altri servizi gestiti dal comune.
2. Il comune provvede alla gestione dei servizi utilizzando le strutture e le forme in grado di assicurare i più alti livelli di efficienza e di efficacia degli stessi. In particolare, provvede alla gestione di detti servizi:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche, nonché motivi di opportunità sociali;
 - c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati (48).
3. Il consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, provvede a disciplinare l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione e il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni. Provvede altresì all'adozione dei relativi atti costitutivi, degli statuti e dei regolamenti, nonché a conferire il capitale di dotazione.
4. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono corredate da una relazione del collegio dei revisori dei conti illustrativa degli aspetti economici e finanziari della proposta. nonché dei presumibili risultati (49).
5. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica.

ART. 65

Indirizzo, vigilanza e controllo

1. Il comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale pubblico, sulle azioni a prevalente capitale pubblico, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo degli atti fondamentali dei detti enti.
2. A tal fine spetta al consiglio comunale:
 - a) la nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende interamente dipendenti dal comune , l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e delle relative variazioni, l'approvazione dei piani di gestione, nonché dei programmi che prevedano nuovi investimenti e revisioni tariffarie, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, l'approvazione dei conti consuntivi;
 - b) la nomina e la revoca degli amministratori e sindaci spettanza del comune nella società a partecipazione comunale maggioritaria, nonché l'esercizio degli altri poteri di cui al comma precedente, in quanto ad esso conferiti dai singoli statuti delle società.
3. Nella nomina degli amministratori di cui al precedente comma è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.
4. Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti, che costituiscono allegati al bilancio del comune stesso.
5. I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal comune sono allegati al conto consuntivo del comune in sede di approvazione (50).

ART. 66

Nomina e revoca degli amministratori

1. Gli amministratori ed i sindaci di cui al precedente articolo sono eletti dal consiglio comunale, al di fuori dei propri componenti, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che siano dotati di una speciale competenza tecnico-amministrativa, desumibile dal possesso di adeguato titolo di studio, nonché da funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, ovvero da uffici pubblici ricoperti.
2. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati doppio dei componenti da eleggere.

3. La revoca dei singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire , proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati al comune nel primo caso, di un terzo dei consiglieri assegnati al comune nel secondo caso. La proposta di revoca deve essere giustificata da gravi violazioni dei doveri d'ufficio, ovvero da ragioni che abbiano influito negativamente sull'espletamento del mandato o sul buon funzionamento dell'intero collegio. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua prima presentazione.
4. La mozione di sfiducia dell'intero organo esecutivo deve contenere la proposta di nuovi amministratori: La sua approvazione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto: Nella stessa seduta in cui procede alla revoca di singoli amministratori, il consiglio comunale provvede, su proposta del Sindaco, alla sostituzione degli amministratori revocati.
5. Per la nomina, designazione e revoca si applicano, per quanto qui non previsto, gli art. 32, comma secondo, lettera n) e 36, comma quinto della legge n. 142/1990 (51).

TITOLO V

ASSISTENZA SOCIALE

ART. 67

I Programmi di assistenza sociale

1. Per meglio coordinare le attività relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di cui agli art. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616, la giunta comunale, dopo aver sentito gli enti e le associazioni interessate, predispose annualmente un programma quadro delle attività di assistenza, con specifica cura degli interventi di assistenza economica e domiciliare in favore delle persone che hanno diritto, nonché di quelli diretti alla predisposizione, per gli stessi fini, di centri diurni e di attività ambulatoriali, ovvero più in generale, per ogni altra forma di servizio sostitutivo-integrativo della famiglia.
2. Nel medesimo programma, la giunta provvede in ordine alle manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti, dei giovani e degli anziani.

ART. 68

Assistenza scolastica

1. Nell'ambito delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, la giunta comunale, sentiti gli enti e le associazioni interessate, provvede a disciplinare, con programmi quadro di durata annuale, gli interventi comportanti erogazione di provvidenze in denaro o di servizi individuali o collettivi, in favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche e private.
2. Gli interventi di cui sopra mirano a garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, l'ulteriore prosecuzione degli studi.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 69

Gli strumenti

1. Il comune provvede alla gestione di funzioni e servizi che non possono essere convenientemente svolti su base comunale, ovvero alla realizzazione di opere pubbliche o di interventi e programmi coinvolgenti competenze di altri comuni e della provincia, mediante:
 - a) convenzioni
 - b) consorzi
 - c) accordi di programma.

ART. 70

Le convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e con la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, la reciprocità di obblighi e garanzie (52).

ART. 71

I consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e con le province per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A tal fine il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione disciplina, tra l'altro, l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 72

Gli accordi di programma

1. Per la definizione e la realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri enti territoriali, il Sindaco, in base alla competenza primaria o prevalente, del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni degli enti interessati e per determinare tempi, modalità, costi, fonti di finanziamento ed oneri connessi.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo è approvato con atto formale del Sindaco. Qualora comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza (54).

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITÀ'

ART. 73

Demanio e patrimonio

1. Il comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

ART. 74

Tributi comunali

1. Nell'ambito dell'ordinamento della finanza pubblica e in applicazione della posizione costituzionale di soggetto di autonomia locale ad esso garantita, il comune rivendica certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. Il comune esercita potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe (55).

ART. 75

Entrate del comune

1. Le entrate del comune sono costituite da:
 - a) entrate patrimoniali
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) risorse per investimenti;
 - g) entrate per partite di giro;
 - h) eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali (56).
2. Il comune destina i trasferimenti erariali al finanziamento dei servizi locali indispensabili(57); provvede, con le entrate fiscali, al finanziamento dei servizi pubblici necessari per lo sviluppo della propria comunità, nonché all'integrazione della contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili (58).
3. Con le opportune differenziazioni, da riferirsi alla capacità contributiva degli utenti e per quanto possibile, il comune adegua le tariffe dei servizi erogati al costo effettivo degli stessi.

ART. 76

Bilancio e programmazione

1. Il consiglio comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il bilancio, redatto in termini di competenza e di cassa, osserva i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. La giunta predispone, almeno quindici giorni prima della convenzione del consiglio, lo schema di bilancio di previsione per l'anno successivo da sottoporre all'esame del consiglio stesso. Il bilancio, da depositarsi entro il predetto termine presso il segretario comunale, è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da uno schema di bilancio pluriennale, di durata pari a quello della regione Lazio.
3. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I bilanci degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal comune sono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio del comune e ad esso allegati.
5. I bilanci degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal comune sono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio del comune e ad esso allegati.
6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Mancando di tale attestazione, l'atto è nullo di diritto.
7. Con apposito regolamento il consiglio comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.

ART. 77

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. La giunta predispone, almeno quindici giorni prima della convocazione del consiglio, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente. Entro il predetto termine il conto è depositato presso il segretario del comune.
3. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del patrimonio.
4. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta circa le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Al conto consuntivo è allegata altresì la relazione dei revisori, che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

5. I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal comune, sono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del comune e ad esso allegati.

ART. 78

Revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge , con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori, composto di tre membri.
2. I componenti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Il collegio dura in carica tre anni, con inizio dalla data di insediamento, da stabilirsi nell'atto di nomina. Il componente iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti è presidente del collegio. Il collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.
4. I revisori sono rieleggibili per una sola volta. Essi possono essere revocati solo per gravi violazioni dei loro doveri d'ufficio, ovvero quando ricorrano motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Essi collaborano con il consiglio nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo e possono intervenire alle riunioni di giunta.
6. I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. A tale scopo redigono apposita relazione , che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In essa esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori possono in qualsiasi momento procedere ad accertamenti. Eventuali irregolarità, riscontrate nella gestione dell'ente, sono da essi immediatamente segnalate al consiglio comunale.
8. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità (59)

ART. 79

Controllo economico interno

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. I dati derivanti dal controllo effettuato nei termini e secondo le modalità di cui sopra sono trasmessi all'assessore competente al ramo, che ne riferisce al Sindaco per i conseguenti provvedimenti.
3. La giunta comunale, in base alla documentazione formata a norma dei commi precedenti ed alla relazione del sindaco, redige trimestralmente un prospetto relativo alla situazione aggiornata di tesoreria, dei conti e del bilancio. Nel prospetto, da trasmettere al consiglio comunale, sono segnalate eventuali anomalie concernenti i conti e la gestione e sono proposti i rimedi opportuni.
4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza, ovvero della gestione di competenza dei residui, il consiglio comunale, nei modi e nei termini previsti dall'art. 1-bis del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n.488, adotta apposita deliberazione relativa alle misure necessarie a ripristinare il pareggio di bilancio.

ART. 80

Rinvio al regolamento di contabilità

1. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali forme di verifica della gestione economico-finanziaria, al fine di consentire al consiglio comunale una esaustiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi, in relazione agli obiettivi fissati.
2. Il regolamento di contabilità detta altresì norme in ordine alle scritture obbligatorie che devono essere tenute, alle modalità di riunione del collegio dei revisori dei conti, alla redazione di processi verbali, all'indennità da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio, e a quanto altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico-finanziario.

ART. 81

Controllo di gestione

1. Il regolamento di organizzazione disciplina la struttura e le funzioni dell'ufficio preposto al controllo interno di gestione.
2. Il regolamento disciplina altresì i criteri di formulazione degli indicatori atti a fornire informazioni sui costi e sui risultati della gestione, nonché in ordine alle modalità di elaborazione, da parte dell'ufficio di cui al primo comma, di periodici rapporti di sintesi sull'andamento del servizio, nonché di indagini a campione sui servizi del comune,

degli enti e delle istituzioni da esso dipendenti. I rapporti vanno trasmessi al collegio dei revisori dei conti per i necessari riscontri e al Sindaco per gli ulteriori provvedimenti del caso.

ART. 82

Contratti

1. Il comune applica le procedure previste dalla normativa comunitaria , in quanto recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite nell'apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
3. La stipulazione dei contratti deve comunque essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, nonché le ragioni che ne sono alla Base (60).

ART. 83

Attestazione di copertura finanziaria

1. I provvedimenti comportanti impegni di spesa, sia degli organi collegiali che gli organi individuali del comune , non possono essere adottati senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
2. I provvedimenti privi dell'attestazione di cui al comma precedente sono nulli e senza alcun effetto.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 84

Revisione e abrogazione dello statuto

1. La revisione dello statuto è deliberata dal consiglio comunale con le stesse modalità previste dalla legge per la sua approvazione . Ogni anno il consiglio si riunisce in sessione speciale per discutere le proposte di modifica, integrazione ed abrogazione di norme statutarie.
2. La proposta di abrogazione di norme statutarie segue la stessa procedura della proposta di revisione.
3. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, può essere ripresentata solo dopo un anno dalla sua elezione.
4. Entro un anno dal provvedimento di delimitazione delle aree metropolitane il presente statuto sarà rivisto per le eventuali modifiche.

ART. 85

Disposizioni finali

1. Intervenuto il controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il segretario del comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

NOTE

- (1) I riferimenti rimandano agli art. 5, 118 e 128 cost. e agli artt. 2, commi 1,2,4 e 5 della legge n.142/1990. Vanno ricordati al riguardo anche i disposti della Carta Europea dell'autonomia locale (firmata a Strasburgo e recepita dall'Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 439) e, in particolare, l'inciso in cui si afferma che: "per autonomia locale si intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità e a favore delle popolazioni, una parte importante degli affari. pubblici".
- (2) Nell'inciso sono ricomprese le funzioni del comune per servizi di competenza statale attualmente gestite (servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare) nonché quelle che potranno essere affidate ai commi ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 10 legge n. 142.
- (3) Il comma rinvia agli artt. 117 e 118 cost. nonché, ancora una volta, al comma quinto dell'art. 2. Per ciò che riguarda la potestà regolamentare occorre invece tener presente i disposti dell'art. 5 della legge n. 142, nonché degli artt. 1,3 e 4 delle preleggi (disposizioni preliminari al codice civile).
- (4) Vedi, per un puntuale riferimento, il comma secondo dell'art. 2 della legge n. 142.
- (5) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 266 del T.U. n. 383 del 1934 e del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1 lett. c), la sede del Comune andava fissata con decreto del Presidente della regione. In seguito all'abrogazione di tale disciplina, operata dall'art. 64 della legge n. 142, lo statuto è tenuto a colmare il vuoto normativo.
- (6) Come è noto, ogni Comune ha facoltà di affiancare al nome uno stemma.
- Tuttavia, essendo la disciplina di tale materia riservata alla legge (v. al riguardo i dr. 21 gennaio 1929, n. 61 e 7 giugno 1943, n. 651), la potestà regolamentare del Comune può essere diretta solo all'emanazione di norme che ne disciplinano l'uso da parte di terzi.
- (7) I principi enunciati hanno la loro radice negli artt. 3,5 e 128 cost. e nell'art. 6 della legge n. 142/90.
- (8) Si vedano, al riguardo, i disposti degli artt. 55, comma settimo, e 57, comma nono, della legge n. 142/1990.
- (9) Il comma si ispira agli artt. 3, 4 e 9, comma 2 della legge n. 142/1990. Un richiamo va altresì fatto all'art. 38 del D.P.r. n. 616/1977.
- (10) L'intera disposizione si adegua al metodo di programmazione previsto dall'art. 3 della legge n. 142/1990, il quale vi coinvolge i tre livelli di governo locale: regioni, province e comuni.
- (11) L'articolo, nel suo complesso, costituisce doverosa applicazione dei precetti contenuti nel capo primo della legge n. 241/1990 (artt. 1 e 3).
- (12) Le competenze del comune nella materia sono delineate dagli artt. 22 e 25 del dpr. n. 616/1977.
- (13) Il riferimento va fatto ai disposti degli artt. 27 e 32 del dpr. 616/1977, nonché a quelli della legge n. 833/1978 e successive modificazioni e integrazioni.
- (14) Sul punto si confrontino gli artt. 42 e 45 del già ricordato dpr. 616/1977.
- (15) Artt. 47-49 del dpr n. 616/1977.
- (16) Si veda, al riguardo, l'intero titolo IV (artt. 50-78) del dpr. n.616/1977, titolo V (artt. 79-105).
- (17) Si v., a tale proposito, i disposti dell'art.32, comma secondo della legge n.142/1991, nonché dell'art.62, terzo comma del t.u. n.383/1934, come sostituito dall'art. 21 della legge n. 530/1947.
- (18) La disposizione costituisce attuazione del principio di pubblicità, fissato nell'art. 1 della legge n. 241/1990.
- (19) L'articolo richiama le disposizioni contenute nei commi, primo secondo e terzo, dell'art. 31 della legge.
- (20) Si propone qui l'applicazione del meccanismo previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 per i comuni capoluogo di provincia ovvero con oltre 50.000 abitanti al fine di rendere trasparente la situazione patrimoniale degli amministratori comunali.
- (21) Il comma riproduce la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 31 della legge n.142/1990.

(23) I commi 2 e 3 riproducono l'art. 289 del t.u. 1915 rimasto in vigore ai sensi dell'art. 64, lettera b), della legge n. 142/1990.

NOTA ABROGATA

NOTA ABROGATA

(26) La disposizione si richiama all'art. 124 del t.u. del 1915.

(27) NOTA ABROGATA

(28) Cfr. l'art. 125 del t.u. 1915.

(29) I primi due commi riproducono l'art. 127 t.u. 1915, anch'esso rimasto in vigore.

(30) La disposizione richiama l'art. 31, comma ottavo, della legge n. 142/1990.

(31) NOTA ABROGATA

NOTA ABROGATA

NOTA ABROGATA

(34) La norma riproduce il disposto dell'art. 37 della legge n. 241/1990.

(35) L'articolo richiama i contenuti di norme legislativi di norme legislative ancora vigenti (art. 289 t.u. n. 570/1990; legge n. 154/1981).

(36) NOTA ABROGATA

(37) Si v. al riguardo i disposti degli art. 32, comma secondo, lettera n), e 36, quinto comma, della legge n. 142/1990.

(38) I commi primo e terzo della disposizione si richiamano all'art. 38, primo e sesto comma della legge n. 142/1990; il comma secondo si richiama all'art.38, secondo comma, della medesima legge e, per quanto riguarda la polizia veterinaria , all'art. 32 della legge n. 833/198.

(39) La formula del giuramento è quella prevista dall'art. 11 del t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3. Il comma secondo richiama al comma settimo dell'art. 36 della legge n. 142/1990.

(40) Le attribuzioni del Segretario si desumono in parte dagli artt. 51 e 52 della legge n. 142 e, in parte, da ciò che è rimasto dell'abrogata normativa (art. 87-89, T.U. 1934).

(41) Il comma costituisce applicazione del disposto dell'art. 4 della legge n. 241/1990.

(42) Si cfr, a riguardo dei diversi disposti dell'articolo, i contenuti del comma sesto della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e del d. P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127.

(43) Trattasi di principi enucleati dalla legge, dalle declaratorie di cui al D.P.R. n. 347/1983, dalla legge n. 241/1990, nonché dal disegno di legge sul riordinamento della dirigenza statale, e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali, attualmente in discussione al parlamento.

(44) Si cfr, a riguardo delle diverse disposizioni contenute nella norma, l'art. 51, commi primo, secondo, ottavo e decimo della legge n. 142/1990, i D.P.R. n. 268/1987 e n. 33/1990 e gli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 241/1990.

(45) L'intera norma costituisce applicazione degli artt. 7,9 e 10 della legge n. 241/1990.

(46) l'articolato risponde ai principi fissati negli artt. 7, comma quarto e quinto, della legge n. 142/1990 e 22, comma primo e secondo, 23 e 25, primo comma della legge n. 241/1990.

(47) Si veda l'art. 8, comma primo e secondo, della legge n. 142/1990.

(48) Vedasi l'artt. 22, commi primo, secondo e terzo della legge n. 142/1990.

(49) Cfr. l'art. 23, commi quinto e sesto, della legge n. 142/1990.

(50) L'intero articolato costituisce applicazione dell'art. 23, comma sesto, della legge n. 142/1990.

(51) Si veda altresì il disposto dell'art. 37, comma ottavo della legge n. 142/1990.

(52) Si confronti l'art. 24 della legge n. 142/1990.

- (53) La norma ripropone i disposti dell'art. 25 della legge n. 142/1990.
- (54) L'articolato richiama l'art. 27 della legge n. 142/90
- (55) Vedasi l'art. 54, commi secondo e terzo, della legge n. 142/1990.
- (56) Vedasi l'art. 54, comma quarto e sesto, della legge n. 142/1990.
- (57) Cfr. art. 54, comma quinto, della legge n. 142/1990.
- (58) Cfr. art. 54, comma settimo, della legge n. 142/1990.
- (59) L'articolato è basato sui disposti dell'art. 57 della legge n. 142/1990.
- (60) Vedasi l'art. 56 della legge n. 142/1990.

^^^^^^^^^^^^^^